

# TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2026 E VERSAMENTI

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DICHIARAZIONI PER L'ANNO 2025

Art. 17 D.P.R. 7.12.2001, n. 435 - Artt. 8 e 11 D. Lgs. 8.01.2024, n. 1 - Artt. 37 e 38 D. Lgs. 12.02.2024, n. 13  
 Art. 3-bis D.L. 27.12.2024, n. 202 conv. L. 21.02.2025, n. 15 - D. Lgs. 5.08.2024, n. 108 - D. Lgs. 17.06.2025, n. 84  
 Prov. Ag. Entrate 27.02.2026

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Si riepilogano le scadenze del 2026, relative al periodo d'imposta 2025.

### SCHEMA DI SINTESI

#### Termini finali di presentazione del modello Redditi 2026 - per anno 2025<sup>(4)</sup>

Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)	
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
<b>Persone fisiche</b>				
<b>Società di persone e associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973</b> (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 31.10.	30.06.2026.	30.07.2026 <sup>(3)</sup>
<b>Soggetti Ires</b>	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2026).	Entro i 30 giorni successivi.
	Senza obbligo di redazione del bilancio.			
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 c.c.	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2026) <sup>(1)(2)</sup>	Entro i 30 giorni successivi.

#### Note

- <sup>(1)</sup> Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile).
- <sup>(2)</sup> Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
- <sup>(3)</sup> Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
- <sup>(4)</sup> Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

## DICHIARAZIONI PER L'ANNO 2025

Tavola n. 1

## Riepilogo dei termini finali

Adempimenti		Dichiarazioni	Pagamenti	
		Trasmissione telematica	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Dichiarazione Iva		Dal 1.02 al 30.04.2026	16.03.2026	(1)-(2)
Dichiarazione Redditi		31.10.2026	30.06.2026 <sup>(2)</sup>	30.07.2026 <sup>(2)</sup>
Dichiarazione Irap				
Mod. 770		31.10.2026	----	----
Mod. 730 Ordinario	Consegnato al sostituto d'imposta	30.09.2026	<b>I conguagli devono essere eseguiti nella prima retribuzione utile.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto.</li> <li>• Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12,00.</li> <li>• Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).</li> <li>• Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>Nel caso di <b>730 precompilato o ordinario presentato con la modalità "senza sostituto"</b> (in assenza del sostituto d'imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità), si ricorda che i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità (F24) ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche.</p>	
	Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati	30.09.2026		
Mod. 730 precompilato	Presentato al sostituto d'imposta	30.09.2026		
	Presentato all'Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista	30.09.2026		
Note	<sup>(1)</sup> Il versamento del saldo Iva può essere effettuato entro il 30.06, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario, ovvero entro il 30.07, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. <sup>(2)</sup> In caso di rateazione è dovuto l'interesse fisso dello 0,33% mensile.			

Tavola n. 2

## Scadenze e interessi per la rateizzazione

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento <sup>(1)</sup>	Interessi%
1 <sup>a</sup>	30.06	0,00	30.07	0,00
2 <sup>a</sup>	16.07	0,18	20.08	0,18
3 <sup>a</sup>	20.08	0,51	16.09	0,51
4 <sup>a</sup>	16.09	0,84	16.10	0,84
5 <sup>a</sup>	16.10	1,17	16.11	1,17
6 <sup>a</sup>	16.11	1,50	16.12	1,50
7 <sup>a</sup>	16.12	1,83		
Nota <sup>(1)</sup>	In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.			